



# COMUNE DI ALTILIA

C.A.P. 87040

PROVINCIA DI COSENZA



**Ordinanza N. 15  
del 22/07/2020**

**Oggetto: *Misure restrittive di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria attiva.***

## IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**Vista** l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "*Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*".

**Riscontrata** la comunicazione verbale della dott.ssa Concetta Floccari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza distretto di Rogliano, la quale comunicava al Sindaco che il sig. OMISSIS, nato a OMISSIS - il OMISSIS, residente ad Altilia in OMISSIS è risultato positivo al test del COVID-19;

**RAVVISATA** la necessità nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, avviando la quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria assicurando:

- il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione,
- il divieto di contatto sociale,
- il divieto di spostamento e viaggi,
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

**Ravvisata** l'esigenza, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Visto** l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

## ORDINA

1. che il sig OMISSIS, nato a OMISSIS - il OMISSIS, residente ad Altilia in Via OMISSIS, insieme al proprio nucleo familiare, sia sottoposto, in via cautelativa, alla misura della quarantena obbligatoria, presso il suddetto domicilio, essendo risultato positivo al test del COVID-19 con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Cosenza;

2. alla Polizia Municipale, all'ASP di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri sede di Grimaldi, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

## DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, alla Polizia Municipale di Altilia, al Comando Stazione Carabinieri sede di Grimaldi;
- che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS;

#### **AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 05/08/2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
***Cav. Uff. Pasquale De Rose***